

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 196, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 avente ad oggetto il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, la quale introduce all'art. 1 (commi 738 – 782) una nuova disciplina in materia IMU prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU – TASI confluita nella "nuova IMU";

Dato atto che la nuova disciplina stabilisce che:

- l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille e può essere aumentata sino al 10,6 per mille o del tutto azzerata;
- l'aliquota base per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze è pari a 5 per mille. Il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1% e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, l'aliquota base fino al 2021 è pari all'1 per mille e i comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille e i comuni, possono aumentarla sino al 10,60 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati al gruppo D l'aliquota base è pari al 8,6 per mille di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato e i comuni possono aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino al limite del 7,6 per mille;
- a decorrere dal 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie da individuarsi con decreto del MEF;
- è confermato il versamento in due rate: entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno;
- il termine per la presentazione della dichiarazione torna ad essere il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione;

Vista la deliberazione C.C. n. 6 del 17.12.2020 ad oggetto "Nuova IMU 2020 – Adeguamento tariffe" con la quale sono state unificate le aliquote IMU (9,00 per mille) e TASI (1,6 per mille) per un'aliquota totale di 10,60;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decr. Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i. il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari.

Effettuata la votazione in forma palese avente il seguente esito:
consiglieri presenti n. 11
favorevoli n. 11
contrari n. 0
astenuti n. 0

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2021 le aliquote e detrazioni della nuova IMU, adottate per l'anno 2020, così sotto riportate:
 - aliquota ordinaria per tutti i fabbricati e aree edificabili: 10,6 per mille
 - aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille
 - aliquota per l'abitazione principale delle categorie A/1 – A/8 – A/9: 5 per milledando atto che al momento in questo Comune non sono presenti abitazioni principali classificate nelle citate categorie;
2. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs 360/98 e successive modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
MANTINI dott.ssa Mirella

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
CATELLA dott.ssa Laura Donata